



Comune di San Giorgio Bigarello

Provincia di Mantova

ORDINANZA N. 60 DEL 30/12/2024

OGGETTO:	DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA , SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA E DEL PATRIMONIO E TUTELA DEGLI ANIMALI.
-----------------	---

IL SINDACO

VISTI gli artt.7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. n 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTA la Legge n. 689/1981;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile;

CONSIDERATO:

- che in occasione del Capodanno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, che possono provocare infortuni anche di grave entità alle persone che, per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti articoli ovvero a chi ne viene accidentalmente colpito;
- che petardi e botti di vario genere, possono creare agli animali domestici e alla fauna selvatica, serie conseguenze negative;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, con incendi e danni alla vegetazione in ambito urbano;
- che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili, creando inquinamento atmosferico;

RITENUTO pertanto necessario dover tutelare la quiete delle persone, la protezione del patrimonio pubblico e di quello privato, il diritto alla serenità delle persone, il benessere degli animali ;

ORDINA

Il divieto assoluto su tutto il territorio Comunale, **dal 31 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025**, di accensione, lancio e sparo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi categoria.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n 267 del 18.08.2000.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e la pubblicazione sul sito internet istituzionale;

Che sia trasmessa: alla Prefettura di Mantova; alla Questura di Mantova; al Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio Bigarello; alla Polizia Locale per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

SINDACO

Dal Bosco Davide / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*